



CAPITOLO 3

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 3.1

LIVELLO MEDIO DEL MARE

Le quote indicate nel presente capitolato e nei relativi elaborati di progetto, si intendono riferite al livello medio mare locale (Porto di Termoli) determinato con riferimento al caposaldo IGM95 di coordinate 42°00'20,8672" N 15°00'17,0214" E con quota di riferimento 1,473 s.l.m. numero 155801 372 sezII.

L'Appaltatore riporterà e fisserà la quota riferita al livello medio mare sopra capisaldi stabiliti in contiguità alle aree di cantiere ed è tenuto altresì al controllo frequente dei capisaldi stessi.

L'Appaltatore è anche tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, immediatamente dopo la commessa dei lavori una campagna di misure al fine di stabilire il dislivello fra il livello medio marino effettivo e quello convenzionale.

Le misure verranno eseguite con opportuno apparecchio registratore in continuo disposto all'interno delle aree portuali su indicazione della D.L. e dell'Autorità Marittima e che al termine dei lavori resterà acquisito dalla stazione appaltante.

I risultati di tali misure verranno tempestivamente comunicate al Direttore dei Lavori.

Art. 3.2

FONDALI OGGETTO DEI LAVORI DI DRAGAGGIO

L'ubicazione ed estensione planolatimetrica dei fondali da dragare risulta dalla planimetria di progetto allegata, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

La superficie totale dei fondali interessati dai lavori di dragaggio ammonta a circa 80.000 m², inclusa la fascia perimetrale delle scarpate di raccordo con i fondali limitrofi.

Art. 3.3

SITO DI IMMERSIONE IN MARE APERTO

A seguito del parere di compatibilità ambientale espresso dall'ARPA Molise, il materiale dragato



potrà essere immerso, all'interno dell'area marina ritenuta idonea al largo di Termoli avente le seguenti coordinate:

PUNTO	LATITUDINE NORD	LONGITUDINE EST
A	42°06'30"	15°06'30"
B	42°06'30"	15°08'00"
C	42°07'30"	15°06'30"
D	42°07'30"	15°08'00"

Tabella 1: Vertici dell'area marina di immersione del materiale dragato

Art. 3.4

TRACCIAMENTI E SEGNALAZIONI

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il tracciamento e la delimitazione delle aree interessate dai lavori di dragaggio. Per le verifiche del tracciamento, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la Direzione Lavori giudicasse utile per l'interesse del lavoro, l'Appaltatore sarà tenuto a somministrare ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale necessario per l'esecuzione, come gli strumenti geodetici, misure metriche, sagole, scandagli, segnali fissi e galleggianti notturni e diurni, a fornire le imbarcazioni ed il personale di ogni categoria idoneo per l'esecuzione di simili operazioni.

L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualità dei segnali, saranno indicate dalla Direzione Lavori.

Nelle operazioni di tracciamento per quello che riguarda la parte altimetrica si assumerà quale livello zero il livello medio del mare come definito dagli articoli precedenti.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di provvedere a propria cura e spese, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verrà prescritto dalle competenti Autorità Marittime e dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l'Appaltatore ha l'obbligo di ripristinarli immediatamente a proprie cure e spese.

L'Appaltatore è l'unico responsabile della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione e delle conseguenze che possono derivare da ogni loro spostamento che avvenga per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

In particolare l'Appaltatore sarà completamente responsabile di ogni lavorazione di dragaggio



che fosse eseguita al di fuori degli allineamenti senza poter invocare a suo discarico la circostanza di un eventuale spostamento dei segnali, od altra causa.

I profili di escavazione che risultassero fuori degli allineamenti oltre a non essere contabilizzati e, se richiesto dalla Direzione Lavori e/o dall'Autorità Marittima e /o dall'Amministrazione Appaltante, potranno essere causa di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore.

Art. 3.5

RILIEVI BATIMETRICI E RICOGNIZIONE DI ORDIGNI ESPLOSIVI E ALTRI TROVANTI

I rilievi batimetrici, relativi sia all'area di dragaggio sia all'area di immersione in mare, dovranno essere effettuati con apposita imbarcazione atta all'esecuzione dei rilievi idrografici attrezzata con sistema multibeam (frequenza almeno 400 kHz o superiore, con un fascio di almeno 200 beams compreso in un angolo di apertura di 120°), in grado di garantire una precisione sulla verticale di +/- 5 cm nonché di un sistema di posizionamento in tempo reale con tecnologia GPS differenziale (DGPS-RTK) avente una precisione planimetrica di +/- 50 cm e la contestuale registrazione in continuo delle variazioni del livello marino.

Per assicurare la completa copertura di acquisizione strumentale con la tecnica multibeam le rotte di rilievo (spazzate) dovranno essere eseguite con andamento pressoché rettilineo e ad interassi tali che, in funzione dell'angolo di apertura del fascio multibeam e della profondità dei fondali, venga comunque assicurata una sovrapposizione minima del 20% tra due spazzate contigue

Ulteriori disposizioni di dettaglio potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori durante l'esecuzione degli stessi. La restituzione grafica dei rilievi dovrà essere effettuata, a cura e spese dell'appaltatore, in formato DWG su CD-ROM e in formato cartaceo e consegnata alla Direzione Lavori.

Per quanto riguarda le attività di ricerca di ordigni esplosivi, da effettuare con idonei mezzi e operatori abilitati nella categoria ex A.F.A. - 360303 "Ricognizioni di fondali marini per l'individuazione di ordigni bellici esplosivi nei porti, nelle zone costiere e d'altura e loro segnalazione alle autorità competenti con l'esclusione di qualsiasi intervento sugli stessi", sono da intendersi come propedeutiche per un'eventuale operazione di "bonifica bellica". Tali attività ricerca dovranno essere effettuate, dopo la consegna dei lavori e comunque preventivamente al concreto inizio dei lavori appaltati, nell'intera area di cantiere ivi compresa quella a mare sino ad una profondità di almeno -7,00 m l.m.m., con una "garanzia di agibilità" strumentale pari ad uno spessore di almeno 1,0 m dal fondale esistente.

Eventuali trovanti individuati nell'ambito delle suddette attività di ricerca che possano costituire



indice di presenza di ordigni esplosivi dovranno essere opportunamente segnalati e comunicati alla Capitaneria di Porto di Termoli per l'attivazione della procedura di "bonifica bellica" a cura del nucleo SDAI della Marina Militare.

Per l'esecuzione delle attività di ricerca di eventuali ordigni esplosivi l'Appaltatore dovrà disporre della necessaria idonea attrezzatura ed in particolare d'apparecchi elettronici per l'individuazione di masse metalliche con sensibilità non inferiore a 200 cm di profondità.

Le suddette attività di ricerca di ordigni esplosivi dovranno essere condotti sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme di seguito esposte:

- segnalare alla competente Autorità Militare, nella cui giurisdizione ricade l'area interessata dalla ricerca, tutti i dati concernenti l'effettuazione della ricerca stessa;
- l'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni e disposizioni che l'Autorità Marittima riterrà opportuno impartire circa l'esecuzione delle attività di ricerca di ordigni esplosivi;
- l'Appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, tanto nei riguardi del proprio personale quanto verso terzi, per danni di qualsiasi natura comunque e dovunque derivanti dai lavori di ricerca di ordigni esplosivi oggetto del contratto e solleva perciò la Direzione Lavori nella maniera più completa dalle suddette responsabilità, anche nel caso che detti danni si fossero manifestati agendo nel completo rispetto della buona regola dell'arte e delle prescrizioni antinfortunistiche vigenti;
- al termine dei lavori di ricerca, anche nel caso in cui non dovessero essere rinvenuti ordigni esplosivi, dovrà essere rilasciata una dichiarazione di garanzia in bollo relativa alla zona verificata con la quale l'Appaltatore si assumerà ogni responsabilità civile tanto nei confronti del personale e delle cose, per i danni di qualsiasi natura derivanti dall'eventuale presenza nel terreno di ordigni esplosivi, limitatamente alla sola area ispezionata e per la profondità stabilita, manlevando nel modo più completo, comunque e in ogni caso da qualunque responsabilità la D.L..

Resta inteso che l'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni e disposizioni, che l'Autorità Marittima riterrà opportuno impartire circa l'esecuzione delle attività di ricognizione di ordigni esplosivi e degli eventuali lavori di bonifica. L'Appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, tanto nei riguardi del proprio personale quanto verso terzi, per i danni di qualsiasi natura comunque e dovunque derivanti dalle attività di ricognizione di ordigni esplosivi oggetto del contratto e solleva perciò la D.L. nella maniera più completa dalle suddette responsabilità, anche nel caso che detti danni si fossero manifestati agendo nel completo rispetto della buona regola d'arte e delle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché d'ogni altra



disposizione particolare o generale prevista nel prescritto atto.

Art. 3.6

NATURA DEI MATERIALI DA DRAGARE

I campioni dei sedimenti prelevati dai fondali interessati dai presenti lavori di dragaggio e dal sito di immersione nonché i risultati di tutte le relative analisi fisiche, chimiche e microbiologiche sono depositati presso l'ARPA Molise. Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione finale sulle attività di campionamento ed analisi redatta da ARPA Molise (agosto 2015).

Art. 3.7

NORME PARTICOLARI PER IL DRAGAGGIO

I lavori di dragaggio dovranno essere effettuati con uno o più mezzi marittimi, abilitati efficienti e funzionanti nonchè in regola rispetto a tutti gli adempimenti normativi e amministrativi, specificamente equipaggiati per le attività di dragaggio, come previste e programmate nel progetto presentato. I mezzi, nel loro insieme, dovranno essere in grado di effettuare le operazioni di dragaggio e carico del materiale su fondali aventi profondità comprese da -7,5 m anche sino a -1,5 m s.l.m. e garantire una capacità operativa tale da dragare il quantitativo globale nei tempi previsti nel progetto.

Le ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Termoli (ordinanza n. 58/2011 e 59/2011) documentano che l'ampliamento progressivo di un'ampia secca

L'obiettivo progettuale è quindi quello di approfondire gli attuali fondali della canaletta e dell'avamposto adeguandoli alle esigenze di pescaggio delle imbarcazioni con il vincolo di scongiurare possibili interferenze negative sulle limitrofe infrastrutture portuali. Le operazioni di dragaggio dovranno e

Più in particolare, la draga dovrà operare secondo quanto disposto dall'Autorità Marittima competente. Resta inteso che l'Appaltatore dovrà sostenere, a propria cura e spese, gli oneri per gli spostamenti dei mezzi al fine di consentire la manovra in sicurezza delle navi che entrano o escono dalle aree portuali senza che possa avanzare alcuna richiesta o pretendere alcun ulteriore onere, compenso o indennizzo di qualunque natura oltre quello stabilito nel relativo prezzo di elenco dedotto del ribasso d'asta.



Il dragaggio dovrà essere eseguito mediante l'utilizzo di mezzi con le caratteristiche tecniche di cui sopra tali da evitare evitare la dispersione del materiale dragato e da minimizzare l'impatto sull'ambiente circostante. A tal fine dovranno essere rispettati i seguenti principi:

- I mezzi dovranno essere dotati di un sistema di controllo in tempo reale della propria posizione;
- Dovrà essere evitata o comunque ridotta entro i limiti di tolleranza la perdita di sedimento nella colonna d'acqua;

A tale scopo i mezzi marittimi potranno essere dotati di pompa aspirante-refluente e/o di escavatore (idraulico o meccanico) con benna (idraulica o meccanica) ovvero altra tecnologia di settore purché rispondenti ai requisiti di salvaguardia delle componenti ambientali. I suddetti mezzi d'opera dovranno assicurare che le operazioni di escavazione e rimozione dei sedimenti dal fondale non comportino la dispersione incontrollata degli stessi nell'ambiente marino circostante.

La ditta dovrà disporre di una unità munita di adeguata strumentazione elettronica, indipendente dai mezzi impegnati nell'escavo, da mettere a disposizione della Direzione Lavori al fine di poter effettuare delle verifiche durante l'esecuzione dei lavori.

L'insieme dei mezzi dovrà essere in grado di escavare a perfetta regola d'arte su fondali costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie anche in presenza di eventuali trovanti (cordame e cavi anche di acciaio, relitti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, ecc.) che saranno oggetto di specifiche e preventive operazioni di salpamento e di conferimento ad idonea discarica autorizzata.

Il dragaggio dovrà essere effettuato operando con il mezzo dragante su profondità da un minimo anche di 2,0 m fino 6,5 m sotto il livello medio mare locale con una tolleranza (in quota) di 0,2 m e comunque con una profondità che non potrà in nessun caso eccedere quella di progetto portando quindi al massimo alla quota di -6,50 m l.m.m. l'area indicata nella planimetria di progetto.

Pertanto eventuali dragaggi eseguiti dall'Appaltatore a profondità maggiori rispetto alla suddetta quota di progetto oppure al di fuori dell'ubicazione planimetrica di progetto saranno da intendersi come "gravi inadempienze" ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici.

Per contro in caso di deficienza delle quote di dragaggio oltre la tolleranza sopraindicata, l'Appaltatore sarà obbligato ad effettuare l'ulteriore approfondimento sino a raggiungere la quota prescritta di progetto. L'Appaltatore dovrà assicurare il fondo dello scavo piano, finito ed eseguito a regola d'arte.

L'Appaltatore dovrà effettuare in proprio, o affidare ad una Ditta specializzata, i rilievi



batimetrici di prima e seconda pianta e quelli intermedi dell'area di dragaggio al fine di determinare, in contraddittorio con il Direttore dei Lavori, i quantitativi dragati. Per verificare il regolare andamento delle attività di dragaggio, su richiesta del Direttore dei Lavori e/o del Collaudatore, l'Appaltatore dovrà inoltre eseguire in contraddittorio eventuali rilievi intermedi dei fondali (anche di tipo speditivo e limitati a specifiche zone di dragaggio).

Sarà cura della Appaltatore effettuare preliminarmente una specifica valutazione del rischio per gli operatori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che consenta di identificare, sulla base delle proprie risorse di manodopera, mezzi, capacità gestionali e organizzative delle attività di cantiere, i distinti eventuali livelli di rischio e le necessarie misure di prevenzione e protezione che intende adottare per la presenza di contaminanti in tracce predisponendo l'apposito Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, da sottoporre ad approvazione preventiva del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Saranno altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri e le spese per la rimozione, il trasporto e il conferimento presso un idoneo impianto autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 di trovanti e/o relitti di qualsiasi natura e dimensione, corpi morti, tubi, cavi, parabordi, eccetera, eventualmente rinvenuti nell'area di dragaggio.

L'Appaltatore è tenuto a completare il dragaggio con la formazione dei pendii di scarpata, per raccordarsi ai fondali esistenti, che di massima dovranno risultare con inclinazione 1/5.

Il Direttore dei Lavori potrà accettare a sua discrezione scarpate con inclinazione diversa.

Art. 3.8

GESTIONE DEI TROVANTI RIMOSSI DALL'AREA DI DRAGAGGIO

Prima del concreto inizio dei lavori di rimozione dei sedimenti, l'Appaltatore dovrà predisporre all'interno delle aree di cantiere a terra un apposito sito attrezzato per il deposito provvisorio dei trovanti eventualmente intercettati e rimossi durante le operazioni di dragaggio. Pertanto il progetto definitivo presentato in sede di gara dovrà indicare le aree di cantiere a terra che l'impresa intende utilizzare ubicandovi anche il sito appositamente attrezzato per il deposito di eventuali trovanti.

L'Appaltatore dovrà eseguire la rimozione e la movimentazione dei suddetti trovanti e lo stoccaggio temporaneo degli stessi con la massima cura, tenendo in debito conto che tali attività sono correlate tra loro e alla capacità del sito di deposito provvisorio, pertanto non potrà eccepire per eventuali soste non operative del mezzo nautico marittimo funzionali alla corretta esecuzione e gestione delle suddette attività né avanzare alcuna richiesta o pretendere alcun ulteriore onere,



compenso o indennizzo di qualunque natura oltre quello stabilito nel relativo prezzo di elenco dedotto del ribasso d'asta.

L'Appaltatore dovrà mantenere costantemente pulita l'area circostante il sito attrezzato e dovrà pertanto usare tutte le accortezze necessarie per evitare lo spandimento involontario dei sedimenti rimossi.

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare costantemente il controllo e la manutenzione del sito appositamente attrezzato per il deposito provvisorio dei sedimenti rimossi. L'Appaltatore è tenuto altresì ad effettuare la movimentazione dei trovanti con la massima cura al fine di evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione presente sul fondo del sito nonché del sistema di raccolta/gestione dell'acqua proveniente dall'eventuale drenaggio residuo. In caso di eventuale danneggiamento, l'Appaltatore dovrà effettuare il ripristino, a propria cura e spese, senza che possa avanzare alcuna pretesa.

- 1) I trovanti rimossi dal fondale dovranno essere scaricati dal mezzo nautico marittimo nel sito appositamente attrezzato per il deposito temporaneo e provvisorio (di seguito brevemente indicato come "sito attrezzato") con l'ausilio delle attrezzature presenti a bordo dello stesso mezzo marittimo e/o con gru posta in banchina avente sbraccio adeguato e dotata di benna mordente.
- 2) Durante le operazioni di carico e di scarico dei trovanti rimossi dovrà essere utilizzato un telo impermeabile di protezione dell'area circostante di carico e di scarico al fine di evitare fenomeni di spandimento involontario dei sedimenti rimossi al di fuori del sito attrezzato.
- 3) L'Appaltatore dovrà procedere, al termine delle attività di conferimento dei trovanti rimossi ad un idoneo impianto autorizzato, alla pulizia finale dell'area in cui è stato allestito il sito attrezzato per il deposito temporaneo e provvisorio dei sedimenti rimossi e allo smontaggio del sito stesso comprendente il conferimento ad un idoneo impianto autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.
- 4) Gli automezzi impiegati per il conferimento dei trovanti all'impianto di smaltimento dovranno essere idonei al trasporto terrestre di rifiuti e dovranno essere dotati di cassoni a tenuta al fine di evitare fenomeni di dispersione del materiale durante il trasporto all'impianto stesso. Durante le operazioni di carico sui mezzi autorizzati dovrà essere utilizzato un telo impermeabile di protezione dell'area circostante di carico al fine di evitare fenomeni di spandimento involontario del materiale rimosso.
- 5) L'Appaltatore è tenuto altresì ad effettuare la doppia pesatura del mezzo scarico (in entrata all'area di cantiere) e del mezzo carico (in uscita dall'area di cantiere) e del mezzo carico (in



uscita dal porto) per la determinazione del quantitativo di materiale rimosso conferito all'impianto, presso le pese autorizzate situate in prossimità del cantiere, di tutti i mezzi utilizzati per il trasporto di materiale all'impianto di smaltimento autorizzato. La pesatura dovrà altresì essere effettuata in entrata (mezzo carico) e in uscita (mezzo scarico) dall'impianto autorizzato per tutti i mezzi utilizzati per il trasporto. Copia dei bollettini delle pesate effettuate dovrà essere consegnata alla D.L. per essere allegata ai documenti relativi alla contabilità del lavoro.

L'Appaltatore sarà, a tutti gli effetti, il produttore/detentore di tutto il materiale da rimuovere e sarà pertanto responsabile della gestione dello stesso per quanto riguarda le operazioni di rimozione, il carico del materiale sugli automezzi autorizzati, il trasporto e la consegna del materiale presso l'impianto di smaltimento autorizzato e sarà tenuto alla organizzazione di tutte le attività necessarie all'intero ciclo di gestione, inclusa la compilazione del Formulario di identificazione dei rifiuti e del Registro di carico e scarico.

L'Appaltatore dovrà altresì consegnare alla D.L. copia fotostatica di tutti i formulari contenenti l'attestazione di avvenuta consegna all'impianto autorizzato (timbro e firma del titolare dell'impianto).

L'Appaltatore è libero di individuare l'impianto o gli impianti autorizzati che riterrà idonei e di sua convenienza a qualsiasi distanza dal cantiere per il conferimento di tutti i sedimenti rimossi senza che possa avanzare alcuna richiesta o senza che ciò comporti diritto al riconoscimento di maggiori oneri, compensi o indennizzi di qualunque natura né all'incremento del prezzo di elenco dedotto del ribasso d'asta.

Al termine delle operazioni di rimozione e di smaltimento, al fine di comprovare l'avvenuta consegna dei sedimenti rimossi all'impianto di smaltimento autorizzato, la copia fotostatica di tutti i formulari verrà trasmessa alla Capitaneria di Porto di Termoli e all'ARPA Molise.

Art. 3.9

NORME PARTICOLARI PER IL TRASPORTO ED IMMERSIONE IN MARE DEI SEDIMENTI DRAGATI

Il materiale proveniente dalle operazioni di dragaggio, al netto degli eventuali trovanti, dovrà essere conferito nell'area marina di cui all'Art. 3.3 tramite idonei mezzi marittimi senza perdite durante il tragitto di avvicinamento e ritorno. I mezzi marittimi impiegati per le operazioni di trasporto e scarico in mare aperto del materiale dragato devono essere dotate di un sistema di



posizionamento satellitare con tele-trasmissione automatica e in continuo per il controllo in remoto (da parte della D.L. e/o Autorità Marittima) delle rotte seguite e delle zone di immersione. I suddetti mezzi devono comunque essere in grado di impedire la dispersione del materiale stivato nell'ambiente marino circostante.

Art. 3.10

SITO ATTREZZATO PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI SEDIMENTI RIMOSSI

Preliminarmente alle attività di rimozione degli eventuali trovanti presenti nei fondali interessati dai lavori di dragaggio, dovrà essere realizzato un apposito sito per la decantazione ed il deposito temporaneo di questi. Il sito, la cui ubicazione e caratteristiche devono essere già indicate negli elaborati del progetto definitivo consegnato in sede di gara, dovrà comunque essere oggetto di specifica autorizzazione da parte dell' Autorità Marittima. Dovrà comunque essere organizzato e suddiviso in almeno due sub-aree in modo da potervi sistemare e gestire il materiale proveniente dalle operazioni di rimozione, in forma di cumuli di altezza massima pari a 2,0 m, assicurandone il completo dren

quest'area, per renderla idonea al successivo stoccaggio temporaneo dei "trovanti", distinguendo le seguenti lavorazioni:

- pulizia del piano e delle pareti interne;
- stesa di teli in HDPE di caratteristiche adeguate posti in opera al fine di assicurare la perfetta tenuta idraulica.

suddetto sito attrezzato.

impedire la perdita di acque scolanti e/o dispersione di polveri nell'ambiente circostante. La gestione delle eventuali acque di scolo che dovessero depositarsi all'interno di quest'area si intendono a carico dell'Appaltatore che al termine dei lavori dovrà comunque assicurare il ripristino dello stato dei luoghi senza alcun aggravio tecnico e soprattutto economico per l'Amministrazione.

Art. 3.11

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla determinazione e approvazione dei nuovi prezzi con le norme



Regione Molise



DIREZIONE AREA IV

Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime

dell'art. 163 del DPR 207/2010, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006.